

## **Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco**

del 25 ottobre 2017 (stato 6 febbraio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 7 cpv. 3 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP);  
considerati l'art. 4 cpv. 4 dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP) e l'ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi del 30 aprile 1990 (ORES);  
richiamati la legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 e il relativo regolamento d'applicazione dell'11 luglio 2006,

**decreta:**

### **Competenze**

**Art. 1** <sup>1</sup>All'Ufficio della caccia e della pesca (in seguito: UCP) compete l'organizzazione e il controllo della caccia selettiva allo stambecco.

<sup>2</sup>A tale scopo designa le colonie che necessitano di un prelievo, allestisce il piano di abbattimento, fissa le modalità di cattura e istruisce i cacciatori.

<sup>3</sup>Esso sottopone annualmente al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), per approvazione, i provvedimenti regolativi che si intendono adottare giustificandone lo scopo.

### **Pianificazione degli abbattimenti**

**Art. 2** <sup>1</sup>La quota di animali che si deve prelevare ogni anno per mantenere una popolazione sana e in naturale equilibrio viene fissata dal piano di abbattimento. Esso mira a ridurre gli effettivi in soprannumero, a stabilizzare quelli equilibrati e a proteggere quelli insufficienti.

<sup>2</sup>Il piano di abbattimento per ogni singola colonia deve tenere conto:

- a) dello sviluppo delle popolazioni;
- b) del numero complessivo dei capi;
- c) della struttura dei sessi e dell'età;
- d) dello stato generale di salute;
- e) degli influssi sul bosco, sui pascoli e sulle altre specie di animali.

### **Colonie**

**Art. 3** Le colonie di stambecchi in Ticino vengono designate come segue:

- a) Valle Leventina;
- b) Valle Maggia-Robiei;
- c) Safien-Rheinwald-Adula-Mesocco;
- d) Valle Onsernone;
- e) Val Verzasca.

### **Diritto d'iscrizione e partecipazione**

**Art. 4** Alla caccia possono iscriversi e partecipare tutti i cacciatori che:

- a) dimostrano di avere staccato almeno 10 patenti cantonali di caccia alta, di cui almeno una negli ultimi 3 anni;
- b) non hanno avuto condanne per gravi o reiterati reati di caccia negli ultimi 10 anni;
- c) non risultano essere sottoposti a procedimenti penali per crimini, delitti o contravvenzioni (gravi infrazioni) perpetrati nell'esercizio della caccia;
- d) dispongono della prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
- e) hanno frequentato il corso di formazione organizzato dall'UCP.

### **Durata dell'autorizzazione**

**Art. 5** <sup>1</sup>L'autorizzazione di caccia ha una durata di 2 anni:

- il primo anno viene assegnato un capo femmina non lattifera;

- in caso di cattura della femmina assegnata, il secondo anno l'UCP attribuisce un capo maschio.<sup>1</sup>

<sup>2</sup>Per bilanciare il rapporto fra i sessi l'UCP, in accordo con la FCTI, può assegnare direttamente un capo maschio adulto con priorità ai cacciatori anziani.<sup>2</sup>

<sup>3</sup>L'autorizzazione di cui al cpv. 2 ha una validità di 1 anno.<sup>3</sup>

### **Scelta dei cacciatori e attribuzione dei capi**

**Art. 6** <sup>1</sup>La scelta dei cacciatori e l'attribuzione dei capi da abbattere viene fatta tramite estrazione a sorte, secondo le modalità stabilite dall'UCP in accordo con la Federazione Cacciatori Ticinesi (FCTI).

<sup>2</sup>Ogni cacciatore ha diritto ad abbattere unicamente i capi a lui assegnati.

<sup>3</sup>L'UCP si occupa della ripartizione dei cacciatori nelle differenti colonie e assegna agli stessi le zone dove cacciare.

<sup>4</sup>In caso di mancata cattura, decade il diritto al capo assegnato nonché l'iscrizione alla caccia e non viene rimborsata la tassa versata per il rilascio dell'autorizzazione.

### **Svolgimento della caccia**

**Art. 7** <sup>1</sup>La caccia selettiva si svolge sotto la direzione e il controllo dei guardacaccia.

<sup>2</sup>Essa deve essere praticata secondo i principi venatori.

<sup>3</sup>Le battute di caccia sono vietate e il cacciatore può portare con sé al massimo due persone come accompagnatori.

<sup>4</sup>La zona di caccia assegnata non può essere cambiata durante il periodo di caccia. Casi eccezionali possono essere presi in considerazione unicamente dopo almeno 5 giorni di caccia infruttuosi.

### **Periodo di caccia**

**Art. 8** La caccia selettiva ha luogo da fine settembre a metà ottobre, per la durata di due settimane.

### **Armi**

**Art. 9** Per le armi valgono le disposizioni in vigore per la caccia alta.

### **Mezzi di locomozione**

**Art. 10** <sup>1</sup>È permesso utilizzare i veicoli a motore e le teleferiche per raggiungere le zone di caccia, mentre è vietato l'uso dell'elicottero.

<sup>2</sup>Previo autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'UCP è concesso l'utilizzo dell'elicottero per il recupero dei capi maschi di almeno 4 anni d'età. Casi eccezionali possono essere presi in considerazione dai guardacaccia o dall'UCP.

### **Controllo dei capi abbattuti**

**Art. 11** Gli animali abbattuti devono essere presentati il giorno stesso della cattura a un guardacaccia.

### **Tasse**

**Art. 12** <sup>1</sup>Il rilascio dell'autorizzazione è vincolato al pagamento delle seguenti tasse:

- fr. 200.- per il primo anno di caccia;
- fr. 200.- per il secondo anno di caccia.

<sup>2</sup>Le tasse per il capo abbattuto ammontano a:

- maschi di almeno 11 anni fr. 700.-
- maschi da 6 a 10 anni fr. 500.-
- maschi da 4 a 5 anni fr. 400.-
- maschi da 1 a 3 anni fr. 200.-
- femmine non allattanti fr. 200.-

### **Perdita al diritto di partecipazione**

**Art. 13** Il cacciatore che non si attiene alle disposizioni contenute nel presente regolamento, non rispetta le prescrizioni emanate dall'UCP e dai guardacaccia, non si comporta secondo le regole

---

<sup>1</sup> Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 38.

<sup>2</sup> Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 38; precedente modifica: BU 2022, 124.

<sup>3</sup> Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 124.

venatorie o non paga le tasse, perde il diritto di partecipazione alla caccia selettiva e, se del caso, anche alla preda.

**Infrazioni**

**Art. 14** Infrazioni commesse durante l'esercizio della caccia selettiva verranno punite a norma delle disposizioni penali della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, nonché della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e relativo regolamento.

**Autodenuncia**

**Art. 15** In caso di autodenuncia valgono le condizioni previste dall'art. 42 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

**Abrogazione**

**Art. 16** Il regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco del 9 novembre 1994 è abrogato.

**Entrata in vigore**

**Art. 17** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.<sup>4</sup>

Pubblicato nel BU **2017**, 380.

---

<sup>4</sup> Entrata in vigore: 27 ottobre 2017 - BU 2017, 380.